

41

**COMMISSIONE PER IL PATROCINIO
A SPESE DELLO STATO**

Sommario

NORMATIVA.....	2
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104	3
Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.	3
CRITERI	4
<i>Delibera del 22 ottobre 2010.....</i>	<i>5</i>
<i>Delibera del 16 settembre 2010</i>	<i>5</i>
APPENDICE STORICA.....	6
<i>Delibera dell'11 marzo 2010.....</i>	<i>7</i>
<i>Delibera del 10 luglio 2008.....</i>	<i>7</i>
<i>Delibera dell'8 febbraio 2007.....</i>	<i>7</i>
<i>Delibera del. 28 giugno 2007.....</i>	<i>8</i>

NORMATIVA

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Attuazione dell'art. 44 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 luglio 2010 n. 156)

ALLEGATO II

Norme di attuazione

Titolo V

Spese di giustizia

Art. 14.

Commissione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate e' istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente, il piu' anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o piu' membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria, nominato dal presidente. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso ne' rimborso spese.

CRITERI

Delibera del 22 ottobre 2010

Il Consiglio, relativamente alla necessità dell'invio in missione di magistrati, preso atto del parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato n. 3483 del 15 aprile 2010 (reso sulla norma sancita dall'art. 1, co. 1038, l. n. 296 del 2006), recepito dall'art. 14 disp. att. c.p.a., ha deliberato nel senso che non sussiste obbligo di astensione, a mente del combinato disposto degli artt. 51, c.p.c., 17 c.p.a e 74, co. 2, 76, 78, co.1 e 126, d.P.R. n. 115 del 2002, per i magistrati che abbiano esaminato in sede anticipata e provvisoria, nella qualità di componenti della Commissione per il patrocinio a spese dello stato, la relativa istanza e, successivamente, siano chiamati a decidere sia il merito della controversia principale che l'ammissione al gratuito patrocinio a titolo definitivo.

Delibera del 16 settembre 2010

Il Consiglio, preso atto:

a) dell'entrata in vigore dell'art.14 delle disposizioni di Attuazione del nuovo codice del processo amministrativo, che ha istituito la commissione per l'ammissione al gratuito patrocinio;

b) che tale norma ha recepito in parte qua il parere dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato n. 3483 del 15.4.2010, nonché le osservazioni del CPGA sullo schema del nuovo codice del processo amministrativo (cfr. delibere in data 5 gennaio e 20 maggio 2010);

c) che la norma in questione esclude espressamente che ai componenti della commissione (inclusi i magistrati) spetti qualsivoglia tipo di compenso o rimborso spese; ritenuto che la nuova disciplina è in contrasto con la delibera consiliare 11.3.2010 che ha riconosciuto al personale di magistratura inviato da altri TAR a comporre tale commissione, il trattamento economico di missione

ha abrogato la delibera del CPGA dell'11.3.2010.

APPENDICE STORICA

*Delibera dell'11 marzo 2010
(abrogata dalla delibera del 16 settembre 2010)*

Il Consiglio di presidenza ha deliberato di riconoscere ai partecipanti alle Commissioni per il gratuito patrocinio l'indennità stabilita dall'art. 32 bis del regolamento interno prevista per le missioni senza carico di lavoro, nella misura pari a 5 giorni.

Delibera del 10 luglio 2008

In riferimento ad una richiesta di indennità di missione per l'espletamento dell'incarico di componente della Commissione per il patrocinio a carico dello Stato), il Consiglio di Presidenza ha stabilito che non si può estendere la disciplina economica relativa agli invii in missione, in senso stretto, ma viene corrisposta una indennità di missione pari ad un giorno per ogni seduta della Commissione per il patrocinio a carico dello Stato.

Delibera dell'8 febbraio 2007

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa delibera che per le sedi monosezionali a ristretta composizione, i Presidenti, tenuto conto dell'obbligo di astensione di cui all'art. 28 del D.P.R. 214/1973, potranno provvedere alla designazione dei componenti della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato tra i magistrati in servizio presso altri TT.AA.RR. residenti nella regione, sentito il Presidente del T.A.R. di appartenenza e, ove ciò non sia possibile, con magistrati residenti nella regione più vicina. Quanto alle Sezioni Staccate di T.A.R. a ristretta composizione, e sempre allo stesso fine, il Presidente della Sezione Staccata provvederà alla designazione di magistrati della sede principale, d'intesa con il Presidente del T.A.R., previo interpello.

Il Consiglio dispone infine, di acquisire dai Presidenti di T.A.R. informazioni sugli adempimenti cui abbiano dato corso per la formazione delle Commissioni per il patrocinio a spese dello stato, con i relativi criteri adottati, che dovranno essere forniti entro il 15 marzo 2007.

Delibera del. 28 giugno 2007

Ai magistrati, non residenti nella regione sede dell'ufficio giudiziario presso il quale svolgono le funzioni di componente della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, compete alternativamente il trattamento di missione in misura forfetaria o il rimborso delle spese sostenute e documentate, considerato che l'indicazione che i detti organi operano "senza oneri a carico dello Stato", deve intendersi logicamente riferito alla mancanza di compensi per lo svolgimento dell'incarico e non può invece riguardare il rimborso delle spese o l'alternativo trattamento di missione forfetario connessi all'adempimento di una pubblica funzione, svolta nell'interesse dell'amministrazione da magistrati non residenti nella regione sede dell'ufficio giudiziario, in funzione dell'esigenza di assicurare il funzionamento dell'organo in ipotesi di tribunali a ristretta composizione personale, nei quali la partecipazione dei magistrati in servizio comporterebbe sistematiche astensioni nella successiva trattazione dei ricorsi ammessi al patrocinio.